

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3231

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PATUELLI

Presentata il 17 ottobre 1985

Casi di esclusione della conversione dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria in affitto

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende meglio specificare e disciplinare i casi di esclusione dalla conversione in affitto dei contratti associativi, a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 1984.

Atteso che l'esemplare chiarezza della citata sentenza non richiederebbe alcuno sforzo interpretativo da parte del legislatore, si ritiene, tuttavia, utile fornire all'operatore giudiziario un punto di riferimento il più possibile puntuale e certo.

Il testo normativo risponde pienamente ai contenuti della sentenza della Corte costituzionale che distingue nettamente l'ipotesi del concedente imprenditore a titolo principale rispetto a quella del concedente che ha fornito un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa mezzadrile.

In relazione a tale ultima ipotesi, la Corte ha ritenuto che la conversione non possa aver luogo allorché il concedente, lungi dal risultare concretamente un mero percettore di canone parziario, sia effettivamente un imprenditore; adempia, cioè, nella vita concreta del rapporto, agli oneri ed obblighi ad esso incombenti ai sensi della normativa disciplinante il contratto associativo, esercitando il poterdovere di direzione dell'impresa associata.

Risolta incontestabilmente la questione della non convertibilità del rapporto associativo in presenza di un concedente imprenditore a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, la Corte ha quindi evidenziato come spetti al giudice del processo civile « accertare la concreta adeguatezza nei singoli casi dell'attività svolta dal concedente nella conduzione dell'impresa ».

È proprio al giudice che tale proposta si rivolge, anche al fine di attenuare il presente contenzioso. Si intende, poi, fornire un contributo affinché non si proceda verso soluzioni legislative che, lungi dall'alleviare il difficile compito dei giudici, determinino nuovi motivi di conflittualità nelle campagne.

Nel dettaglio, in aderenza al dettato della Corte, con l'articolo 1 si dispone che, salvo il consenso del concedente, la conversione in affitto non opera in presenza di un concedente imprenditore a titolo principale, di un concedente, cioè, che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro. La conversione non ha luogo, altresì, quando il concedente abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa. Tali ipo-

tesi debbono sussistere da almeno un biennio prima della richiesta di conversione.

Per l'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (articolo 2) si dovrà tener conto anche dell'attività imprenditoriale svolta sui fondi estranei a quelli oggetto del rapporto associativo.

Con l'articolo 3 si definiscono gli elementi in presenza dei quali si debba ritenere « adeguato » l'apporto fornito dal concedente alla condirezione dell'impresa.

L'articolo 4 attiene all'onere della prova per la sussistenza del diritto di richiedere la conversione che grava, appunto, in capo al soggetto richiedente.

Con l'articolo 5 si conferma la competenza delle sessioni specializzate agrarie a conoscere delle controversie in materia di conversione, applicandosi il rito del lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La conversione in affitto dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria, di cui al primo comma dell'articolo 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203, non ha luogo quando il concedente sia imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, o quando il concedente abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa oggetto dei contratti di mezzadria e colonia, salvo il consenso del concedente.

Le condizioni di cui al precedente comma debbono sussistere da almeno due anni prima della richiesta di conversione da parte del mezzadro o colono.

ART. 2.

La qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale è accertata anche tenendo conto dell'attività imprenditoriale agricola svolta dal concedente su fondi rustici diversi da quelli oggetto del contratto di mezzadria o di colonia parziaria, a qualsiasi titolo condotti.

ART. 3.

Si reputa adeguato l'apporto fornito dal concedente alla condirezione dell'impresa, allorché il concedente abbia effettivamente svolto una attività imprenditoriale agricola sul podere o fondo oggetto del contratto associativo, concretamente adempiendo gli obblighi derivanti da tale tipo di contratto, secondo il criterio ordinario che presiede alla conduzione dell'azienda agricola condotta in base a contratto di mezzadria o colonia.

ART. 4.

Chi richiede la conversione in affitto dei rapporti associativi previsti nel primo comma dell'articolo 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203, ha l'onere di provare i presupposti del relativo diritto.

ART. 5.

Ai sensi dell'articolo 47, primo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203, tutte le controversie in materia di conversione dei contratti associativi agrari in affitto sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320, con l'osservanza delle disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile.